



Data **12 LUG. 2001**

Nr. prot. **4148**, **7.30-M-**

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE

Servizio Ordinamento e Contenzioso

Divisione I

333.A/9808.B.3.1

Roma, 6.7.2001

OGGETTO: Legge 27.3.2001 n. 97 "norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche".
Aspetti applicativi al procedimento disciplinare a carico del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEGLI UFFICI ISPETTIVI DELLA
POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE
DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA
SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI
SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA
REPUBBLICA

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL
VATICANO

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO
DELLA REPUBBLICA

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA
CAMERA DEI DEPUTATI

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
"PALAZZO CHIGI"

ROMA

e, per conoscenza:

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - SERV. PREFETT.	<u>AOSTA</u>

La legge 27 marzo 2001, n. 97, pubblicata Gazzetta Ufficiale serie generale n. 80 del 5.4.2001 e che si allega in copia, recante "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ha introdotto una nuova disciplina del rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare, con specifico riguardo agli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

In relazione alla citata legge 97/2001, entrata in vigore dal 6 aprile decorso, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., si evidenziano qui di seguito gli aspetti più significativi.

1. EFFICACIA DELLA SENTENZA PENALE NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

L'art. 1 della L. 97/2001 ha novellato l'art. 653 del codice di procedura penale - riguardante l'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare - e, sopprimendo ogni riferimento alla sentenza penale di assoluzione, ha introdotto la disciplina degli effetti prodotti dalla sentenza penale sul procedimento disciplinare.

Di assoluto rilievo è la disposizione dell'art. 1 L. 97/2001 che integra l'art. 653 c.p.p. del comma 1bis, che ha affermato il principio che la sentenza penale irrevocabile di condanna produce efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, non solo - come in precedenza stabilito - quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale ma anche relativamente all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna, già prevista dall'art. 651 c.p.p. nel giudizio civile e nel giudizio amministrativo di danno, è stata così estesa anche al procedimento disciplinare.

Si evidenzia, inoltre, che in virtù di quanto previsto dal citato art. 1, l'art. 653 c.p.p. dispone che "la sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità disciplinare"; pertanto eliminato ogni riferimento alla fase del dibattimento, l'art. 653 c.p.p. ha implicitamente compreso anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) di cui all'art. 444 c.p.p. In sostanza è stato codificato l'orientamento oramai consolidato del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, secondo il quale il c.d. patteggiamento deve considerarsi sentenza di condanna "tout court", con effetti sul rapporto di pubblico impiego pari a quelli della sentenza di condanna pronunciata a conclusione del dibattimento.

Che per sentenza penale di condanna debba intendersi anche quella pronunciata a seguito di patteggiamento e che gli effetti di quest'ultima siano stati fatti salvi nel giudizio disciplinare, anche nel contesto delle disposizioni riguardanti il patteggiamento medesimo, risulta chiaramente dall'art. 2 della legge 97/2001, che ha modificato, nel senso della completa equiparazione tra i due tipi di sentenza, l'art. 445 c.p.p. al comma 1 secondo periodo (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta).

Conseguenza pratica di questo principio, decisamente voluto dal legislatore, è quello della equiparazione ai fini disciplinari, a tutti gli effetti, delle sentenze di "patteggiamento" a quelle nelle quali i fatti sono stati ricostruiti ed accertati nelle vari fasi delle indagini preliminari e nel dibattimento.

Pertanto negli atti (contestazione di addebiti, relazione del funzionario istruttore, ecc.) e nelle vari fasi del procedimento disciplinare (audizione dei testi, trattazione orale innanzi agli organi disciplinari, ecc.) dovrà necessariamente tenersi in considerazione, con una presunzione "iuris et de iure", quanto previsto dal nuovo comma 1 bis dell'art. 653 c.p.p., circa l'avvenuto accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, senza quindi necessità in sede disciplinare di accertamenti, verifiche e dibattiti su tali circostanze.

2. SOSPENSIONE OBBLIGATORIA

L'art. 4 L. 97/2001 disciplina gli effetti sul rapporto di pubblico impiego della condanna, anche non definitiva, emessa nei confronti di un dipendente per alcuni dei delitti contro la pubblica amministrazione indicati all'art. 3 comma 1 della stessa legge. Pertanto in presenza di sentenza di condanna non definitiva, ancorché sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, va automaticamente applicata la sospensione dal servizio, che perde, quindi, – in tali casi - il carattere discrezionale che le era proprio nel previgente ordinamento.

In considerazione della sostanziale analogia con la sospensione prevista dall'art.9, comma 1 del D.P.R. 737/81, tale sospensione obbligatoria dovrà essere adottata con provvedimento del capo dell'ufficio dal quale il personale coinvolto gerarchicamente dipende. L'adozione del provvedimento deve immediatamente essere comunicata alla Direzione Centrale del Personale, che dovrà ricevere altresì il relativo provvedimento.

La sospensione cautelare in questione perde efficacia se per il fatto sia successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento ovvero di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.

Per completezza si soggiunge che, in relazione ai principi generali del “tempus regit actum” e del “favor rei”, la sospensione obbligatoria in argomento trova applicazione solo con riferimento alle sentenze pronunciate successivamente al 5 aprile 2001, e non anche a quelle emesse precedentemente a tale data, anche se depositate in data posteriore al 5 aprile 2001.

3. TRASFERIMENTO A SEGUITO DI RINVIO A GIUDIZIO

L'art. 3 della legge 97/2001 prevede che qualora nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter e 320 del codice penale e dell'art.3 della legge 9 dicembre 1941, n.1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o all'attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al fine, quindi, di consentire a questo Dipartimento l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari, le SS.LL. vorranno tempestivamente comunicare alla Direzione Centrale del Personale l'avvenuto rinvio a giudizio del dipendente, trasmettendo il relativo atto, e nel contempo, ove l'attuale sede di servizio del dipendente coincida con quella in cui lo stesso prestava servizio al momento del fatto, far pervenire le proprie osservazioni circa l'opportunità o meno della sua permanenza in quella sede di servizio.

Ugualmente tempestiva dovrà essere la comunicazione a questo Ministero dell'intervenuta assoluzione, al fine di mettere in grado l'Amministrazione di valutare l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza entro il termine di cui al terzo comma dell'art. 3 citato.

4. ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO

L'art. 5 della legge 97/2001 disciplina gli ulteriori effetti prodotti dalla sentenza penale di condanna del dipendente pubblico per alcuni dei delitti indicati nell'art. 3 comma 1, sul rapporto di impiego o di lavoro.

In primo luogo viene integrato l'articolo 19, comma 1 del codice penale, concernente le pene accessorie, dal punto 5 bis), che qualifica come pena accessoria l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro.

Il citato art. 5 ha poi introdotto l'art. 32 quinquies del codice penale, che prevede i casi in cui alla condanna del dipendente consegua l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.

Viene quindi disposto che, salvo quanto previsto dall'art. 29 c.p. (Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione ai pubblici uffici) e dall'art. 31 c.p. (Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione.) la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ai tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, comma 1, 317, 318, 319, 319 ter e 320 del codice penale, importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

5. TERMINI PER L'AVVIO O IL PROSEGUIMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IN PRESENZA DI UNA SENTENZA PENALE

Prima dell'entrata in vigore della legge 97/2001, i termini per avviare (o proseguire) un procedimento disciplinare per fatti per i quali vi era stata sentenza penale di condanna irrevocabile erano disciplinati dall'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 che, al secondo comma, prevedeva che il procedimento disciplinare nel caso in questione doveva "essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni".

Tali termini, come noto, sono stati sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 197 del 24/28 maggio 1999, non ha ritenuto valide le argomentazioni dei giudici remittenti ed ha sancito la legittimità costituzionale delle norme in argomento, con particolare riferimento alla perentorietà del termine di 90 giorni per concludere l'azione disciplinare avviata a seguito di sentenza penale definitiva di condanna, emessa a conclusione di dibattimento con rito ordinario. Veniva, invece, operato un distinguo con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

In tali casi - evidenziava la Corte Costituzionale- i termini dei 90 giorni di cui alla citata norma non possono considerarsi perentori in quanto le Amministrazioni devono operare una ricostruzione dei fatti che non era stata accertata nel processo, attesa la peculiarità del rito che porta alla sentenza ex art.444 c.p.p.

Al fine, pertanto, di far contenere nei 90 giorni lo svolgimento dei procedimenti disciplinari in argomento, questa Amministrazione emanava delle direttive specifiche con la circolare n.333.A/9808.B.1.1. del 13.04.2000.

La legge n. 97/2001 all'art.5, n.4, ha ora introdotto nuovi termini per l'avvio (o prosecuzione) e conclusione del procedimento disciplinare connesso a fatti oggetto di sentenze penali di condanna irrevocabile.

Il citato art. 5 comma 4 prevede, infatti, che, al di fuori delle ipotesi di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per alcuni delitti contro la P.A. (citato art.32 quinquies del codice penale), nel caso in cui sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del dipendente pubblico, anche se a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata soltanto a seguito di procedimento disciplinare.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il procedimento deve avere inizio, ovvero nel caso in cui sia già intervenuta la sospensione proseguire, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare medesimo.

Esso deve poi concludersi entro 180 giorni, decorrenti dal termine di inizio ovvero di prosecuzione, fermo quanto disposto dall'art. 653 c.p.p., come modificato dall'art.1 L 97/2001.

Dalla lettura della nuova norma, pertanto, emerge che al di fuori delle ipotesi che determinano l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro, i termini per l'avvio (ovvero la prosecuzione) del procedimento disciplinare non sono più quelli previsti dal citato art. 9 della L. 19/90, ma quelli nuovi previsti dall'art. 5, comma 4 della legge in esame.

Tali nuovi termini dovranno, peraltro, applicarsi ai procedimenti disciplinari conseguenti a tutte le sentenze penali di condanna emesse sia con il rito ordinario che con altri riti - compreso il c.d. patteggiamento - nei confronti dei dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici o di enti a prevalente partecipazione pubblica.

Ne consegue che i termini di cui all'art.9 della L. 19/90, (nonché le direttive diramate con la circolare n. 333.A/9808.B.1.1 del 13 aprile 2000), devono ritenersi superati.

6. REGIME TRANSITORIO

L'art. 10 della legge in esame detta le disposizioni transitorie; in particolare viene previsto che le norme in essa contenute si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.

In ogni caso, ai procedimenti citati, non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dal provvedimento in esame, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti.

Tale disposizione risponde al principio secondo cui le pene non possono che sanzionare fatti commessi dopo che queste ultime siano state legislativamente previste. Va ricordato che tra le pene accessorie vi è quella dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro, di cui all'art. 5 della L. 97/2001.

Il comma 3 dell'art. 10 prevede, inoltre, che i procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 97/2001 devono essere instaurati entro 120 giorni dalla conclusione del processo penale definito con sentenza irrevocabile.

L'esame dell'art. 10 evidenzia, dunque, che le disposizioni contenute dalla legge 97/2001 si applicano - ad eccezione come sopraddetto dell'applicazione della pena accessoria (art. 32 quinquies c.p.) e delle sanzioni patrimoniali - anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (6 aprile 2001).

Da quanto sopraesposto anche in riferimento al punto 1, relativo all'efficacia delle sentenze penali di condanna, ed al punto 5, circa i nuovi termini per il procedimento disciplinare, la disciplina della Legge 97/2001 deve considerarsi immediatamente applicabile anche ai procedimenti disciplinari pendenti alla data del 6 aprile 2001.

Particolare attenzione va, inoltre, posta al contenuto del citato comma 3 dell'art. 10, che stabilisce il termine di 120 giorni, per l'instaurazione del procedimento disciplinare, che è diverso sia dal vecchio termine di cui all'art. 9 legge 19/90 (180 giorni), sia dal nuovo della legge 97/2001 (90 giorni).

Dal tenore lessicale della previsione si argomenta che il termine di 120 giorni, deve applicarsi a fatti avvenuti prima del 6 aprile 2001 e per i quali non era in corso, a quella data, un procedimento penale o disciplinare. In tali ultimi casi, infatti, come si è visto (art.10, 1° comma) i termini da applicare sono quelli previsti nella nuova legge 97/2001.

Di conseguenza per il futuro saranno vigenti due termini per avviare un procedimento disciplinare connesso a procedimento penale:

- a) 90 giorni (termine a "regime") decorrenti dalla comunicazione all'Amministrazione della sentenza irrevocabile di condanna, se il procedimento disciplinare è avviato per fatti commessi dopo il 5 aprile 2001;
- b) 120 giorni (termine "transitorio") decorrenti dalla irrevocabilità della sentenza penale di condanna, per fatti commessi prima del 6 aprile 2001 e per i quali non era in corso a quella data un procedimento penale o disciplinare.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

A tale riguardo si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla dicotomia procedimentale, con riferimento al "tempus commissi delicti", che potrebbe continuare a dispiegare gli effetti anche per un considerevole lasso di tempo, in relazione ai tempi dei procedimenti penali che sono stati, o saranno, instaurati dopo il 5 aprile 2001 per fatti commessi prima di quella data.

Quanto ai termini per la conclusione del procedimento avviato con le procedure di cui alle lettere a) e b), non v'è dubbio che debba trovare applicazione il nuovo termine di 180 giorni.

Caso particolare:

La normativa transitoria, tuttavia, non chiarisce sufficientemente quali debbano essere i termini per l'avvio e la conclusione dei procedimenti disciplinari relativi a fatti avvenuti prima della entrata in vigore della legge 97/2001, per i quali il procedimento penale si è già definitivamente concluso in data antecedente al 6.4.2001 e per i quali, ancora, a tale data non risultava avviato il procedimento disciplinare. In proposito si ritiene che debbano continuare ad applicarsi i tempi procedurali previsti dall'art. 9 della legge 19/90 (180 giorni per avviare il procedimento e 90 per concluderlo). Pur tuttavia, considerata la scarsa chiarezza delle disposizioni transitorie, si ritiene opportuno, ove ancora possibile, che il procedimento disciplinare venga iniziato entro 90 giorni dalla comunicazione all'Amministrazione della sentenza irrevocabile di condanna, ciò al fine di evitare che i provvedimenti adottati possano essere censurati dal giudice amministrativo.

7. PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Al termine dell'analisi dell'impianto procedurale del provvedimento amministrativo volto all'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale della Polizia di Stato, così come novellato dalla legge 97/2001, si ritiene opportuno riassumere, nel prospetto di seguito illustrato, la tempistica procedimentale da tener presente ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare, riportata, altresì, per una più immediata consultazione, nel prospetto sinottico allegato.

A) Fatti avvenuti dopo il 5 aprile 2001 di rilevanza disciplinare e connessi a sentenze penali di condanna divenuta irrevocabile (nuovo termine a regime).

- a) Avvio (o prosecuzione) del procedimento disciplinare: è previsto dall'art. 5 comma 4, legge 97/2001 il termine di 90 giorni dalla comunicazione all'amministrazione della sentenza penale di condanna irrevocabile.
- b) Conclusione del procedimento disciplinare: è previsto dall'art. 5, comma 4, legge 97/2001 il termine perentorio di 180 giorni decorrenti dal termine di inizio o prosecuzione del procedimento disciplinare stesso.

B) Fatti di rilevanza disciplinare connessi a sentenze penali di condanna divenute definitive prima del 6 aprile 2001, con il procedimento disciplinare già in corso a quella data.

- a) Avvio (o prosecuzione) del procedimento disciplinare: procedimento già in corso al 6.04.2001.
- b) Conclusione del procedimento disciplinare: è previsto dall'art. 5, comma 4, in combinato con l'art. 10, comma 1, legge 97/2001 il termine perentorio di 180 giorni decorrenti dal termine di inizio o prosecuzione del procedimento disciplinare stesso.

C) Fatti avvenuti prima del 6 aprile 2001 di rilevanza disciplinare e connessi a sentenze penali di condanna divenute irrevocabili prima del 6 aprile 2001 e per i quali il procedimento disciplinare, a quella data, ancora non era stato avviato.

- a) Avvio del procedimento disciplinare: è previsto dall'art. 9, legge 19/90 il termine di 180 giorni decorrenti da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile.(cfr. *infra* caso particolare, pag.11).
- b) Conclusione del procedimento disciplinare: è previsto dall'art. 9 legge 19/90 il termine di 90 giorni. In tali casi rimangono validi i "suggerimenti" emanati con circolare 333.a/9808.B.1.1. del 13.4.2000, per contenere i tempi del procedimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

D) Fatti commessi prima del 6 aprile 2001 e per i quali a quella data ancora non era stata avviata l'azione penale.

- a) Avvio del procedimento disciplinare: è previsto dall'art. 10, 3° comma legge 97/2001 il termine di 120 giorni decorrenti dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile.
- b) Conclusione del procedimento disciplinare: è previsto dall'art. 5, comma 4, in combinato con l'art. 10, comma 1, legge 97/2001 il termine perentorio di 180 giorni decorrenti dal termine di inizio o prosecuzione del procedimento disciplinare stesso.

In relazione a diversi quesiti pervenuti a questo Ministero sui termini e per completezza della materia si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle seguenti altre ipotesi procedimentali, significando che, comunque, le stesse non state interessate dalle modifiche apportate dalla legge in esame.

E) Fatti di rilevanza disciplinare che non sono connessi a pronunce giurisdizionali.

- a) Avvio dell'azione disciplinare: non sono previsti termini. Si fa riferimento al consolidato orientamento giurisdizionale del "criterio di ragionevolezza".
- b) Conclusione dell'azione disciplinare: non sono previsti termini. L'unico termine perentorio da rispettare è quello dettato dall'articolo 120 del d.P.R. 3/57 e cioè 90 giorni tra un atto e l'altro del procedimento disciplinare.


F) Fatti di rilevanza disciplinare che sono connessi a pronunce giurisdizionali penali diverse da quelle di condanna (assoluzione perché "il fatto non costituisce reato"; amnistia; prescrizione; difetti di procedibilità; ecc.)

- a) Avvio (o prosecuzione) del procedimento disciplinare: è previsto dall'art. 9, 6° comma, del D.P.R. 737/81, il termine perentorio di 120 gg. che decorre dal deposito in cancelleria della motivazione della sentenza di assoluzione, (così da intendersi il termine pubblicazione, chiarito in tal senso dal Consiglio di Stato, Sezione IV°, con sentenza n. 762 del 23.2.1999).
- b) Conclusione del procedimento disciplinare: non sono previsti termini. L'unico termine perentorio da rispettare è quello dettato dall'articolo 120 del d.P.R. 3/57 e cioè 90 giorni tra un atto e l'altro del procedimento disciplinare.

- b) Conclusione del procedimento disciplinare: non sono previsti termini. L'unico termine perentorio da rispettare è quello dettato dall'articolo 120 del d.P.R. 3/57 e cioè 90 giorni tra un atto e l'altro del procedimento disciplinare.

Nel sottolineare la rilevanza degli adempimenti richiesti, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
De Gennaro





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Allegato 1

8. PROSPETTO SINOTTICO DEI TERMINI

Tipologia del procedimento	Termini per Avvio e riferimento normativo	Termini per Conclusione e riferimento normativo
Fatti avvenuti dopo il 5 aprile 2001 connessi con sentenze penali di condanna divenute definitive dopo il 5 aprile 2001 (nuovo termine "a regime")	90 giorni dalla comunicazione all'Amministrazione della sentenza irrevocabile di condanna (art. 5 legge 97/2001)	180 giorni dall'inizio del procedimento (art. 5 legge 97/2001)
Fatti connessi con sentenze penali di condanna divenute definitive prima del 6.4.2001, con procedimento disciplinare già in corso a quella data	Procedimento già avviato	180 giorni dall'inizio del procedimento (art.5, comma 4, e art. 10, comma 1 l.97/2001)
Fatti avvenuti prima del 6 aprile 2001 connessi con sentenze penali di condanna divenute definitive prima del 6 aprile 2001 (procedimento disciplinare ancora non avviato a quella data)	180 giorni da quando l'Amministrazione ha notizie della sentenza irrevocabile di condanna (art.9, l.19/90)	90 giorni dall'inizio del procedimento (art. 9 legge 19/90)
Fatti avvenuti prima del 6 aprile 2001 e per i quali a quella data l'azione penale ancora non era iniziata.	120 giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile (art. 10 legge 97/2001)	180 giorni dall'inizio del procedimento (art. 5 legge 97/2001)
Fatti non connessi a procedimenti giurisdizionali	Non ci sono termini ("criterio ragionevolezza")	Non ci sono termini (attenzione al contenuto dell'art. 120 d.P.R. 3/57)
Fatti connessi a pronunce giurisdizionali diverse dalla condanna	120 giorni dal deposito della motivazione della sentenza (art. 9, 6° comma d.P.R. 737/81)	Non ci sono termini (attenzione al contenuto dell'art. 120 d.P.R. 3/57)